



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2015

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 20/5/2015, n° 51728/15 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,30 con la Presidenza del Signor CALO' Dr. Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° 32 + 1 – in carica n° 32 + 1 – intervenuti n° 18

1. CALO' Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

- 2. BERTOLASI Davide
- 3. BOVA Alberto
- 4. CORAZZARI Cristina
- 5. CRISTOFORI Tommaso
- 6. FACCHINI Fausto
- 7. FEDELI Silvia

- 8. FIORENTINI Leonardo
- 9. GUZZINATI Vito
- 10. MARESCA Dario
- 11. MARESCOTTI Deanna
- 12. SORIANI Elisabetta
- 13. TALMELLI Alessandro

- 14. TOSI Ruggero
- 15. TURRI Pietro
- 16. VIGNOLO Mauro
- 17. VITELLETTI Bianca Maria
- 18. VITELLIO Luigi

ASSESSORI:

- 1. FERRI Caterina
- 2. FUSARI Roberta
- 3. MAISTO Massimo
- 4. MERLI Simone

- 5. MODONESI Aldo
- 6. SAPIGNI Chiara
- 7. SERRA Roberto
- 8. VACCARI Luca

SCRUTATORI NOMINATI: CAVICCHI – SORIANI - MARESCOTTI

(O MISSIS)

Visto della Ragioneria
Piera Pellegrini

Dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. n° 267/2000

Istituzione Imposta TASI e determinazione aliquote Imposta anno 2015 – Conferma aliquote 2014 e adeguamento normativo.

Inviata copia:

- Settore Finanze e Bilanci
- Servizio Servizi Tributari
- INFORMACITTA'
- Ragioneria
- Decentramento

Il Presidente dà la parola all'Ass. Vaccari il quale presenta la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione e visto che nessun Consigliere chiede di parlare, il Presidente pone in votazione il sotto riportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il DL 6 marzo 2014 n. 16, *Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*, che ha apportato diversi emendamenti all'art. 1 della Legge di Stabilità 2014;

Viste le note Anci ER prot. 147 del 19 settembre 2013 e n. 86 del 18 marzo 2014;

Visto il comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 679 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Visto il comma 2 dell'art. 13 D.L. 201 del 2011 come modificato dall'art. 9 bis del DL n.47 del 28 marzo 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80 che dispone che *a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

Visto il comma 2 dell'art. 9 bis del DL n.47 del 28 marzo 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80 *sull'unità immobiliare di cui al punto precedente, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 29730 del 28 aprile 2014 *Istituzione imposta TASI e determinazione delle aliquote imposta anno 2014;*

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 65508 del 8 settembre 2014 *Istituzione imposta TASI e determinazione delle aliquote imposta anno 2014 Rettifica e Chiarimento.*

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 49381 del 16 giugno 2014 *Non irrogazione delle sanzioni e non applicazione degli interessi ai versamenti dell'acconto TASI se effettuati in misura corretta entro il 30/6/2014;*

Dato atto che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, *conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;*
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che *i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.*
- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 *prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;*
- l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, *dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
- *il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 è ulteriormente differito al 31 maggio 2015 con Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015;*

Vista la delibera delle aliquote IMU 2015 approvata con atto di Consiglio del 25/5/2015 P.G. n. 41163/'15;

Preso atto dell'assimilazione all'abitazione principale operata dal legislatore limitatamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già *pensionati* nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e del conseguente assoggettamento alla TASI di tale fattispecie nella misura ridotta di 2/3;

Atteso che:

- il gettito atteso per l'anno 2015 dall'applicazione della TASI, alla luce dell'incassato 2014, è di € 14.300.000,00 che verrà ottenuto mantenendo inalterate le aliquote TASI anno 2014;
- in base al combinato disposto dei commi 676 e 677 le aliquote del tributo TASI devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale nel rispetto dei limiti fissati ex lege;
- dal 1 gennaio 2014 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastali A1, A8 e A9, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti pari ad € **14.300.000,00**, attraverso l'applicazione della TASI, corrispondenti al 47,35% del costo complessivo di € 30.197.338,08 desunto dalla spesa corrente del bilancio preventivo 2015, che si riporta in allegato;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta sono individuati nell'allegata tabella in conformità alle previsioni di bilancio 2015 e nel rispetto del comma 682 lettera b) della Legge di Stabilità 2014;
- limitatamente all'anno 2014 e 2015 l'aliquota TASI non può superare il 2,5 per mille ed è consentito un ulteriore aumento dell'aliquota di 0,8 per mille per le sole abitazioni principali e fattispecie assimilate, stimato nel Comune di Ferrara in circa € 4.700.000,00, a condizione che il maggiore gettito sia volto a finanziare detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobili;
- la formula di determinazione della detrazione da applicare per l'anno 2015 con le stesse modalità adottate nelle deliberazioni dell'anno 2014;
- l'ulteriore detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 3 o più figli si intende confermata anche per l'anno 2015;

Preso atto, altresì, che:

- l' art. 13, comma 13bis, del DL. 201/2011, conv. dalla L. n. 214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015, data di istituzione della TASI;

Visti, altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 sull'anticipazione dell'Imposta Municipale Propria e s.m.i.;

- il D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti,

- la L. 69/2009, art. 32, e s.m.i., in materia di pubblicità on line degli atti;

Atteso che l'approvazione del presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere del competente organo di revisione, acquisito in data 28/4/2015;

Dato atto che il presente atto ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2015;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Servizi Tributarie (art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000);

Sentite la Giunta Comunale e la 1^ Commissione Consiliare;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto, ed in virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

- di adottare per l'anno 2015, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 640, 676 e 677 della Legge 147/2013, così come emendati dal D.L. 6 marzo 2014 numero 16 e dell'art 9 bis del DL n.47 del 28 marzo 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80. per le seguenti fattispecie immobiliari, le aliquote TASI di seguito determinate:

1. aliquota 3,3 per mille:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi nell'esercizio 2014 l'IMU nella misura del 4 per mille. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- alle fattispecie assimilate all'abitazione principale ai fini IMU e precisamente :

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) *una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A tale fattispecie la TASI è applicata nella misura ridotta di 2/3;*

2 aliquota 2,5 per mille:

ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3 aliquota 1 per mille:

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

4 aliquota 0 per mille

a tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte ivi comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali si applica l'IMU nella misura del 6 per mille.

- di confermare per l'anno 2015 le seguenti detrazioni TASI da applicare esclusivamente alle fattispecie di cui al precedente punto 1:

- una detrazione modulata da applicare alle fattispecie di cui al precedente punto 1) la cui misura si ricava utilizzando la seguente formula:

$$€ 200 - (Rendita Catastale \times 0,1176) + 5$$

La determinazione del Coefficiente (0,1176) è esito del seguente calcolo: $1,05 \times 160 \times (0,4\% - 0,33\%)$;

La detrazione di cui al punto precedente non trova applicazione per gli immobili con Rendita catastale superiore ad € 1.710,00.

Si precisa che nel calcolo della detrazione la Rendita Catastale, non rivalutata del 5%, deve essere rapportata alla percentuale di possesso dei soggetti possessori che destinano l'unità immobiliare ad abitazione principale.

In presenza di più comproprietari che utilizzano la medesima abitazione, la detrazione va rapportata alla quota di destinazione, similmente a quanto previsto per l'IMU.

- a titolo esemplificativo in allegato alla presente deliberazione, come parte integrante del testo, si forniscono alcuni esempi concreti di calcolo della detrazione e del tributo dovuto.

E' applicata una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 3 o più figli. Tale maggiore detrazione trova applicazione solo nei confronti dell'occupante;

Qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso del titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia;

- di dare atto, altresì, che il responsabile di procedimento nonché funzionario responsabile TASI è la dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî, Dott.ssa Pierina Pellegrini.

IPOTESI ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI COMUNE DI FERRARA

DATI DESUNTI DA SPESA CORRENTE DEL BILANCIO PREVE VISIONE 2015

	cod. di rif. di bilancio	previsioni bilancio prev.2015	spese già considerate nei serv.a domanda individ.	spese finanziate con entrate vincolate (RE)	spese al netto di serv.a dom.e RE
VIABILITA' VERDE	F8 S1	3.790.612,50			3.790.612,50
	F9 S6	3.897.930,11		251.993,00	3.645.937,11
POLIZIA LOCALE	F3 S1	8.353.138,69			8.353.138,69
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	F8 S2	5.446.074,00			5.446.074,00
SPORT	F6	1.561.491,96			1.561.491,96
CULTURA	F5	9.845.627,86	2.433.144,04	12.400,00	7.400.083,82
TOTALE		32.894.875,12	2.433.144,04	264.393,00	30.197.338,08

esempi di determinazione della detrazione e di calcolo della tasi annua

CAT	CLASSE	VANI	RC
A3			1.000,00
C6			100,00

RC magg 1710,00 no det

formla detrazione $200 - (RC \times 0,1176) + 5$

calcolo TASI unico proprietario abitazione principale

RC	riv	ren riv	base imp	TASI 3,3	detr	TASI 2015
1000	50	1050	168000	554,40	87,40	467,00
100	5	105	16800	55,44		55,44
						522,44

calcolo TASI due comproprietari al 50% che entrambi destinano IU ad abit principale

RC	riv	ren riv	base imp	TASI 3,3	detr	TASI 2015	TASI pro capite
1000	50	1050	168000	554,40	87,40	467,00	
100	5	105	16800	55,44		55,44	
						522,44	261,22

calcolo TASI due compror 50% ma solo per uno è abitazione principale.

Il comproprietario che non destina la UI ad abitazione principale paga solo l'IMU

RC	riv	ren riv	base imp	TASI 3,3	detr	TASI 2015
vedi nota 500	25	525	84000	277,2	146,20	131,00
50	2,5	52,5	8400	27,72		27,72
						158,72

calcolo TASI tre compror ciascuno per 1/3 ma solo per 2 è abitazione principale

Il comproprietario che non destina la UI ad abitazione principale paga solo l'IMU

RC	riv	ren riv	base imp	TASI 3,3	detr	TASI 2015	TASI pro capite
vedi nota 666,67	33,33	700	112000	369,6	126,60	243,00	
66,67	3,33	70	11200	36,96		36,96	
						279,96	139,98

calcolo TASI tre compror ciascuno per 1/3 ma solo per 1 è abitazione principale

I 2 comproprietari che non destinano la UI ad abitazione principale pagano solo l'IMU

RC	riv	ren riv	base imp	TASI 3,3	detr	TASI 2015
vedi nota 333,33	16,67	350	56000	184,8	165,8	19,00
33,33	1,67	35	5600	18,48		18,48
						37,48

nota

rendita catastale rapportata alla percentuale di possesso dei proprietari che destinano l'IU ad abitazione principale

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 18
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 18
VOTI FAVOREVOLI: N° 18
VOTI CONTRARI: N° --
ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Entra il Cons.re Spath – PRESENTI: N° 19

Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 19
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 19
VOTI FAVOREVOLI: N° 18
VOTI CONTRARI: N° 1 (Cons.re Spath)
ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

Il Segretario Generale
CAVALLARI Dr.ssa Ornella



Il Presidente del Consiglio Comunale
CALO' Dr. Girolamo



Entra il Cons.re Anselmi – PRESENTI: N° 20